



COMUNE DI STRANGOLAGALLI

Via Municipio 5

PROVINCIA DI FROSINONE

CAP 03020

P.IVA 00273850602

Tel. e Fax (0775) 978204-978447-978738

Ufficio Del Sindaco

ORDINANZA N 2

DEL 28 Gennaio 2017

Oggetto: Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM 10 nell'aria ambiente.

IL SINDACO

Premesso:

CHE il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 - che accoglie le Direttive Europee 99/30 e 00/69.

Ha fissato il valore limite di ventiquattro ore per la protezione della salute umana pari a cinquanta ug/m3 (come media giornaliera della concentrazione di PM 10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CHE la Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs. 04 - 08 - 1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 10 ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul S.O. N. 60 al Burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

VISTO la Direttiva 2008/50/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti, direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, Direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTO il decreto Legislativo n. 250 del 24 dicembre 2012 che reca integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010;

VISTO la Deliberazione 15 settembre 2016 n. 536 relativa all'aggiornamento dell'allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 1 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3 commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 del art. 8, del D.lgs. 155/2010;

CHE sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione 15 settembre 2016, n. 536, il comune di Arnara è ricompreso in classe complessiva I, in altre parole nella Zona nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante sono superiori al valore limite per almeno 3 dei cinque anni precedenti;

CHE a seguito della nuova classificazione i comuni che ricadono nella classe I (ex zona A) Dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23 "ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Frosinone" ed all'art. 24 (ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci", del Piano di risanamento della qualità dell'aria, nonché quanto previsto dagli art. 5, 25, e 28 e quanto già di competenza come indicato agli art. 9 e 16 del piano medesimo;

VISTO il Piano comunale viabilità con il quale è stato individuato e deliberato il centro urbano;

RITENUTO di poter individuare il centro urbano per i provvedimenti di limitazione del traffico, circoscritto dalle seguenti strade:

Via Vittorio Emanuele III°, da incrocio con Via Aringo, a Via Roma (altezza ingresso Parcheggio Multipiano) e Piazza Elena;

VISTI gli esiti degli incontri tenutisi presso questa Amministrazione per valutare gli interventi e i provvedimenti da intraprendere per il risanamento della qualità dell'aria e sentito il Comando della Polizia Locale e il Dirigente dell'Ufficio Ambiente;

VALUTATO

- che la proposta formulata consente al Corpo di Polizia Locale una verifica più estesa sui mezzi circolanti;
- che l'attuale configurazione del provvedimento risulta di più semplice interpretazione e divulgazione per la cittadinanza, rispetto alla configurazione complessa e articolata della proposta di piano;
- che i provvedimenti da adottare consentono una migliore fluidificazione e razionalizzazione del traffico, soprattutto dove si registrano le maggiori criticità: Piazza Elena e Centro storico;

CONSIDERATO che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM 10 e PM 2,5 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;

PRESO ATTO:

CHE gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM10, PM2,5 e benzene sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;

CHE si ritiene indispensabile di dover intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese (PM 10 e PM 2,5) e benzene;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO l'art. 14 della Legge n. 08.07.1986 n. 349;

VISTO il D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999;

VISTO il D.M. 1 ottobre n. 261;

VISTA la D.C.R.L. n. 66 del 10.12.2009;

VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992. "Nuovo Codice della strada";

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa

l. per le giornate di Domenica 12 Febbraio 2017 - 05 Marzo 2017 – 26 Marzo 2017, all'interno del Centro Urbano così circoscritto:

Via Vittorio Emanuele III°, da incrocio con Via Aringo, a Via Roma (altezza ingresso Parcheggio Multipiano) e Piazza Elena;

Il divieto di circolazione dalle ore 8,00 alle ore 18,00 per tutti gli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli,

In deroga a quanto sopra disposto, è consentita la circolazione dei veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, dei veicoli a servizio dei soggetti diversamente abili muniti dell'apposito contrassegno, nonché dei veicoli comunque autorizzati per esigenze speciali.

Dal 01.02.2017 al 30 marzo 2017 - Divieto di accensione di fuochi all'aperto ovvero:

E' fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola.

Dall'entrata in vigore del presente atto fino al mese di marzo 2017 - Riduzione temperatura degli ambienti ovvero:

a) Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° C;

b) Negli edifici ad uso industriale e artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18° C;

c) Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme" del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

d) È vietato l'uso di usare legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL; i gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia superiore ai 10 Kg/die, devono inviare all'Ufficio Energia del Comune sede dell' impianto una dichiarazione contenente: le condizioni di esercizio tipiche dei propri impianti con andamento giornaliero; i parametri di esercizio sensibili; le analisi delle emissioni dell'ultimo anno; una stima delle modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al fine di rispettare il limite di 10 Kg/giorno; in caso contrario dovranno essere fornite adeguate indicazioni tecniche.

e. E' fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage.

DISPONE

Di disporre il divieto di circolazione per 3 domeniche ecologiche secondo quanto previsto all'art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale nei giorni sotto riportati:

12 Febbraio 2017 - 05 Marzo 2017 – 26 Marzo 2017- dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

INVITA

- A limitare per quanto possibile, l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;
- A non effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;

PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

L' ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Strangolagalli per gg.15.

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Strangolagalli.

AVVERTE

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, d. lgs. n.285/1992, nuovo codice della strada e dalle normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere notificata al Comando della Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Strangolagalli, all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, all'Astral Azienda Strade Lazio in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral Azienda Trasporto pubblico Regionale e al III° Settore Viabilità che dovrà installare la relativa segnaletica stradale;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte:

Responsabile del Procedimento è il Sig. Roberto Minotti, Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Sindaco
Rag. Giovanni Vincenzi